

**STATUTO DEL CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA**  
costituito ai sensi dell'art. 91 bis del d.p.r. 11 luglio 1980 n.

382

**CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA RICERCA TECNOLOGICA  
NUCLEARE**

**ART.1. - OGGETTO E SEDE**

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Ricerca Tecnologica Nucleare si propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate alle attività di ricerca e sviluppo delle tecnologie relative agli impianti di produzione di energia nucleare, da fissione e da fusione, e dei relativi cicli del combustibile, ad applicazioni industriali e sanitarie delle radiazioni nucleari, a sistemi complessi nel settore energetico-ambientale, ad acceleratori di particelle e loro impieghi scientifici ed industriali, alla sicurezza e protezione richieste dalle applicazioni elencate.

L'azione mira a favorire, da un lato, la collaborazione tra Università ed Istituti di Istruzione Superiore con altri Enti di ricerca ed Industrie e, dall'altro, l'accesso e la partecipazione dei consorziati alla gestione di laboratori, secondo le norme del presente Statuto.

Il Consorzio - ed il relativo ufficio istituito ai sensi dell'art. 2612 c.c. - ha sede in **Milano, presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, attualmente alla Via Lambruschini, 4/A**, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero competente sull'Università.

**ART.2. - UNIVERSITA' CONSORZiate**

Fanno parte del Consorzio:

a) - le Università che lo hanno promosso;  
b) - ogni altra Università o Istituto di Istruzione Universitaria (d'ora in poi indicati entrambi come "Università") italiani o stranieri (in particolare, anche se non esclusivamente, Europei) che ne facciano domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che nel decidere terrà conto delle attività già esistenti, delle prospettive e delle possibili sinergie della collaborazione.

**ART.3. - ATTIVITA' DEL CONSORZIO**

Allo scopo di realizzare i propri fini il Consorzio:

a) - formula e svolge programmi di ricerca nel campo delle tecnologie nucleari che, per vastità ed impegno richiesto, trascenda le capacità di una singola Sede Universitaria;

b) - procede alla costituzione di Gruppi, Unità di ricerca e di Laboratori presso le Università e gli Enti pubblici di ricerca, all'occorrenza anche attraverso adeguati atti convenzionali;

c) - promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica con altri Organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel settore;

d) - mette a disposizione delle Università

partecipanti attrezzature comuni e laboratori che possano costituire supporto per le attività di ricerca dei Dipartimenti e Istituti, per il dottorato di ricerca e per le scuole di specializzazione;

e) - cura la preparazione di esperti sia di base che orientati verso gli sviluppi tecnologici e applicativi delle tecnologie nucleari, anche mediante la concessione di borse di studio e approfondimento e assegni di ricerca;

f) - promuove le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca all'ambiente applicativo ed industriale;

g) - promuove anche in collaborazione con il mondo industriale, lo sviluppo e la realizzazione di sistemi, apparecchiature e strumentazione tecnologicamente avanzata;

h) - esegue studi e ricerche su commissione di Amministrazioni Statali, Enti pubblici e privati e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi ai problemi del settore;

i) - assicura una corretta diffusione delle informazioni e conoscenze scientifiche nei settori di competenza specifica, nella sua qualità di organismo indipendente.

Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio potrà stipulare convenzioni con le Università, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'ENEA, l'ISPRA (o ISIN), l'INFN, la Comunità Europea e con altri enti, organismi pubblici e privati, Fondazioni e Società, nazionali ed internazionali, che operano in Settori interessati agli obiettivi del Consorzio stesso.

Il Consorzio potrà altresì prender parte allo studio, alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione internazionale e fornire prestazioni su contratto e commessa di terzi.

#### **ART.4. - PATRIMONIO**

**La complessiva somma di euro 91.974,83 (novantunomilanovecentosettantaquattro e centesimi ottantatré) versata dalle Università attualmente consorziate** costituisce il fondo consortile alla data di approvazione del presente statuto.

Ogni altra Università che, ai sensi dell'articolo 2, comma b), entri a far parte del Consorzio è tenuta al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio Direttivo, di cui ai successivi articoli 6 e 7, che andrà ad integrare il fondo consortile.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e deve tendere all'autosufficienza della gestione.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti per finalità di carattere scientifico e/o formativo.

Non potranno, inoltre, essere assunti impegni senza la relativa copertura finanziaria.

#### **ART.5. - FINANZIAMENTI**

Per il conseguimento dei propri scopi, il Consorzio si avvale:

1) - di contributi e finanziamenti erogati per le attività del Consorzio dal Ministero competente sull'Università, dal CNR, dall'ENEA, da altre Amministrazioni statali e da Enti e/o soggetti pubblici e privati italiani, stranieri e organizzazioni comunitarie internazionali;

2) - di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate nell'ambito dei finanziamenti per la ricerca del MURST;

3) - di contributi erogati, in relazione ad accordi con organizzazioni internazionali, con il Ministero competente sull'Università, il CNR, l'ENEA, l'INFN, altre Amministrazioni Statali e Enti pubblici e privati;

4) - di proventi derivanti dalla propria attività svolta sulla base di commesse, contratti o convenzioni con Amministrazioni Statali o con altri Enti, Imprese, o Istituzioni pubbliche o private;

5) - di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati.

#### **ART.6. - ORGANI**

Sono Organi del Consorzio:

- 1) - il Consiglio Direttivo;
- 2) - il Consiglio Tecnico Scientifico (se istituito);
- 3) - il Presidente;
- 4) - il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) - il Presidente onorario (se istituito).**

#### **ART.7. - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo, composto da due rappresentanti di ciascuna delle Università consorziate, nominati dal loro Rettore tra i Docenti di ruolo operanti nel campo di attività del Consorzio sentiti i Dipartimenti e gli Istituti interessati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Qualsiasi modifica statutaria dovrà essere deliberata da almeno tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno.

**E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che: a) nell'avviso di convocazione, sia indicato che l'adunanza avvenga in teleconferenza o videoconferenza; b) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; c) sia consentito al Presidente di accertare la identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; d) sia possibile per tutti i partecipanti di intervenire nella discussione, partecipare alla votazione,**

nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbale; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Le decisioni possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, fatte salve le adunanze per le modifiche statutarie.

La procedura di consultazione scritta non e' soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun avente diritto il diritto di partecipare alla decisione ed adeguata informazione.

La decisione e' adottata mediante: predisposizione, ad opera del Presidente di un unico documento ovvero di piu' documenti che contengano il medesimo testo di decisione, successiva comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione inviata ai consorziati e successiva approvazione per iscritto, da parte della maggioranza dei membri del Consiglio.

Il documento o i documenti devono contenere la indicazione dell'argomento da trattare, le motivazioni, il testo della decisione e ogni altro elemento utile, nonche' il termine per esprimere il voto; il voto deve essere espresso entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, ma resta in facoltà del Presidente di ridurre, in casi di urgenza, detto termine fino a giorni tre. Il medesimo documento deve essere sottoposto all'approvazione di tutti gli aventi diritto, i quali nel detto termine dovranno trasmettere la propria approvazione o negazione; in caso di mancata risposta favorevole nel detto termine, si intende espresso voto contrario.

In entrambi i casi il Presidente deve raccogliere le indicazioni di voto e comunicare ai Consiglieri e all'organo di controllo, se nominato, l'esito della votazione, indicando la data in cui la decisione si e' formata, ed i voti contrari e favorevoli, nonche' eventuali dichiarazioni se richiesto dai soggetti aventi diritto.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) - elegge tra i suoi membri il Presidente del Consorzio;
- 2) - delibera i programmi triennali ed annuali, sentito il Consiglio Tecnico Scientifico di cui all'articolo 8, i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
- 3) - delibera sull'istituzione o soppressione dei Gruppi, delle Unità e dei Laboratori di ricerca di cui al punto b) dell'articolo 3 e sulle loro attività scientifiche;
- 4) - nomina i Direttori dei Gruppi, delle Unità e dei Laboratori di ricerca secondo le norme dell'ordinamento dei servizi di cui al successivo articolo 15, punto 1;
- 5) - delibera in materia di convenzioni e contratti;

- 6) - adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto;
- 7) - delibera su tutte le questioni riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
- 8) - delibera sull'ammissione di nuovi componenti del Consorzio e sui recessi;
- 9) - può delegare talune delle proprie attribuzioni al Presidente, prefissandone i termini e le modalità;
- 10) - ratifica la designazione del Vice Presidente di cui all'articolo 9, punto 4);
- 11) - può nominare, anche all'esterno dei suoi membri, il Presidente onorario del Consorzio, prescelto tra i professori universitari di ruolo (anche in quiescenza) di prima fascia.**

#### **ART.8. - IL CONSIGLIO TECNICO SCIENTIFICO**

Il Consiglio Tecnico Scientifico, se istituito, è composto dal Presidente del Consorzio, che lo presiede, dal Vice Presidente, se costituito, da un rappresentante designato dal Consiglio Direttivo per ogni Università consorziata, dai Direttori degli eventuali centri di ricerca attivati dal Consorzio e da un massimo di sei esperti italiani o stranieri proposti dal Consiglio stesso e nominati dal Consiglio Direttivo per un quadriennio.

Il Consiglio Tecnico Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consiglio Direttivo.

A tal fine elabora piani pluriennali di attività e formula al Consiglio Direttivo proposte per lo sviluppo delle attività del Consorzio. Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi con le finalità del Consorzio stesso.

#### **ART.9. - IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO E IL PRESIDENTE ONORARIO**

Il Presidente del Consorzio è eletto per un quadriennio dal Consiglio Direttivo al proprio interno; il Presidente può essere rieletto.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. A tale fine esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovrintende alle attività ed all'amministrazione del Consorzio stesso.

Il Presidente:

- 1) - predispone gli atti del Consiglio Direttivo;
- 2) - adotta, in caso di urgenza e di necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso;
- 3) - adotta i provvedimenti ad esso delegati dal Consiglio Direttivo;
- 4) - designa, tra i componenti del Consiglio Direttivo, un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

**Il Presidente onorario svolge, all'uopo di volta in volta invitato dal Presidente del Consorzio, la funzione di rappresentanza non negoziale/non civilistica del Consorzio nelle**

**manifestazioni pubbliche alle quali lo stesso Consorzio partecipa ovvero per le attività di carattere tecnico-scientifico. Lo stesso può essere delegato dal Presidente del Consorzio a presiedere il Consiglio tecnico scientifico.**

**ART.10. - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio Direttivo e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti e dura in carica tre anni.

**Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo e sulle sue variazioni ed attesta la corrispondenza dei risultati del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna il bilancio predisposto dal Consiglio direttivo. Nella stessa relazione il Collegio dei Revisori esprime eventuali rilievi.**

**Al Collegio dei Revisori è affidata la funzione della revisione legale dei conti.**

Il Collegio **dei Revisori** deve essere invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

**ART.11. - GESTIONE FINANZIARIA**

L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi annuali e pluriennali di attività. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dal Presidente del Consorzio, contenente il programma delle attività scientifiche.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo approva il conto consuntivo presentato al Consiglio stesso dal Presidente e contenente la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.

Il bilancio consuntivo è inviato alle Università consorziate entro i 90 giorni successivi.

**ART.12. - PERSONALE**

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.

Detto regolamento sarà predisposto, tenuto conto, ove possibile, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario.

In relazione a particolari esigenze della ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine, di personale anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento delle proprie attività il Consorzio può avvalersi di personale messo a disposizione dalle Università consorziate nell'ambito di opportune convenzioni.

**ART.13. - DURATA E RECESSO**

Il Consorzio ha una durata di anni cinque, che è prorogata automaticamente di quinquennio in quinquennio.

E' ammesso il recesso di ciascuno degli Enti, previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

In caso di recesso i beni del consorziato receduto rimangono ad accrescere il patrimonio del Consorzio.

Dopo lo scioglimento del Consorzio, il Socio receduto riceverà, dopo la liquidazione dei beni, una quota dei beni, restanti proporzionale a quella versata.

**ART.14. - SCIoglimento DEL CONSORZIO**

Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei consorziati.

Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, proporzionalmente al loro apporto effettivo.

**ART.15. - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE**

Il Consiglio direttivo provvede alla gestione del Consorzio secondo un regolamento appositamente predisposto ed approvato dal Consiglio stesso o, in alternativa in mancanza di quest'ultimo, in armonia con le norme in uso nelle Università in cui ha sede pro-tempore la Presidenza del Consorzio.

**ART.16. - FORO COMPETENTE**

La risoluzione di ogni eventuale controversia tra i consorziati e' affidata alla Autorita' Giudiziaria competente per il circondario di **Milano**.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia, nonchè ogni altra disposizione di legge relativa alle Università.